





GLOSSARIO SINTETICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro attraverso l'uso pratico delle stesse sotto la guida e il controllo di persona esperta.

AGENTE NOCIVO: Fattori materiali o immateriali (prodotti, sostanze, posture e procedure di lavoro, rumore, radiazioni, ecc.) a cui possono essere esposti lavoratori e in grado di provocare effetti negativi all'integrità fisica e alla salute dell'uomo.

AGENTE CANCEROGENO: Sostanza in grado di provocare il cancro o aumentarne la probabilità; gli effetti cancerogeni possono insorgere a seguito della inalazione, ingestione o penetrazione cutanea dell'agente.

AMBIENTE DI LAVORO: L'insieme dei fattori fisici, chimici, biologici, organizzativi, sociali e culturali che circondano una persona nel luogo di lavoro.

APPRESTAMENTI ANTINCENDIO: Tutte le attrezzature destinate a rilevare e a combattere gli incendi quali rilevatori di fumo, estintori, idranti e sistemi di spegnimento automatici, compresa la segnaletica antincendio e i sistemi di allarme.

ATTREZZATURA: Un'attrezzatura di lavoro è una qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro.

CE: Marchio che il produttore appone su un prodotto garantendo che è stato realizzato rispettando i criteri di sicurezza previsti dalle normative europee, viene apposto su molti prodotti tra cui macchine utensili, apparecchiature elettriche e giocattoli. Con la sua presenza il fabbricante dichiara che questo è stato costruito e funziona in conformità a tutte le norme europee ad esso applicabili (es. sicurezza dei macchinari, compatibilità elettromagnetica con altri sistemi elettronici, ecc.)

CONTRAVVENZIONE: Violazione di una legge sull'igiene e la sicurezza del lavoro. Quando viene accertata da un Organo di vigilanza può comportare una sanzione costituita dal pagamento di una somma in denaro o dall'arresto.

CONTROLLO PERIODICO: Sono soggetti a controllo periodico, con scadenze diverse in funzione delle diverse normative applicabili, gli apprestamenti antincendio (vedi), particolari macchine ed attrezzature quali gru, argani e simili, gli impianti di messa a terra, le linee vita e DPI anticaduta, ecc. Il controllo periodico ha il compito di verificare il mantenimento dell'efficienza nel tempo.

DATORE DI LAVORO: Il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, in ogni caso, colui che ha la responsabilità dell'unità produttiva in quanto dispone dei poteri decisionali e di spesa.

DANNO: Effetto negativo sulla salute e sull'integrità fisica del lavoratore, è correlato nella formula R=PxD con i concetti di Rischio (R) e di Pericolo (P). (*vedi*)

DENUNCIA DI INFORTUNIO/DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE: Comunicazione che il Datore di lavoro deve inviare all'INAIL quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o manifesta una malattia professionale.







DIRIGENTE: Il dirigente è la persona che all'interno dell'Organigramma aziendale attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa per garantire che si svolga in sicurezza. Per fare questo deve possedere specifiche competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR): È il documento che il datore di lavoro predispone per effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute in azienda. Riporta il programma delle misure di prevenzione e di protezione da attuare per eliminare o ridurre al minimo i rischi e per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. All'interno dello stesso sono indicate le figure aziendali deputate ad attuare le misure di prevenzione e di protezione.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA (*vedi CE*): La dichiarazione di conformità CE con cui il fabbricante dichiara che l'uso della macchina non pregiudica la sicurezza e la salute delle persone quando è debitamente installata, mantenuta in efficienza e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI: I disturbi muscolo-scheletrici sono disturbi che colpiscono determinate strutture del corpo quali muscoli, articolazioni, tendini, legamenti, nervi, ossa e il sistema circolatorio locale.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): Dispositivo indossato dai lavoratori per la propria protezione; contrariamente ai dispositivi di protezione collettivi, che proteggono più individui contemporaneamente (ad esempio un parapetto di protezione contro le cadute) i DPI proteggono un singolo individuo. Sono dispositivi di protezione individuale (gli elmetti da cantiere, le cuffie a protezione dell'udito (Otoprotettori), i guanti, le scarpe antinfortunistiche, le maschere per le vie respiratorie, ecc.

DVR: vedi DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ERGONOMIA: La scienza che studia come adattare il lavoro all'uomo in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative in cui si svolge, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro.

ESPOSIZIONE: L'esposizione è il contatto tra un agente chimico o fisico e il lavoratore. Ad esempio quando il lavoratore opera in un ambiente rumoroso si dice che è esposto a rumore, quando manipola sostanze chimiche pericolose è esposto a rischio chimico, ecc.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: Processo educativo attraverso il quale si trasferiscono alle persone le competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti in azienda, ivi compresa l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi e l'utilizzo in sicurezza di agenti chimici, macchine e attrezzature.

INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: Agisce come un'assicurazione rivolta ai datori di lavoro, con una quota economica proporzionale al livello di pericolosità delle lavorazioni svolte in azienda. E' l'ente che paga al lavoratore i giorni di assenza per infortunio o per malattia di origine lavorativa e che eroga la "pensione" di invalidità nei casi di infortunio o malattia professionale.

INDICAZIONE DI PERICOLO (frasi H - *Hazard*): Indicazione riportata nelle etichette dei prodotti chimici pericolosi che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa.







INDICAZIONE DI PRECAUZIONE (frasi P - *Precautionary statements*): Indicazione riportata nelle etichette dei prodotti chimici pericolosi che descrive i comportamenti raccomandati a fronte del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa.

INFORMAZIONE: Per informazione si intende il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

INFORTUNIO SUL LAVORO: Evento che avviene per causa violenta immediata in occasione di lavoro e che provoca danni all'integrità fisica del lavoratore. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Italia, è gestita dall'INAIL.

INTERVENTI ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE: Interventi finalizzati a ridurre i rischi derivati dall'organizzazione del lavoro. Ad esempio quando un lavoro con esposizione a rumore non può essere modificato, si stabilisce una turnazione del compito su più lavoratori, ognuno esposto per un tempo minore.

INTERVENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE: Interventi di prevenzione che intervengono sulle procedure di lavoro. Quando si stabilisce attraverso determinate procedure il modo più sicuro per svolgere un compito e si prescrive che tutti seguano quella procedura.

INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE/PREVENZIONE TECNICA: Interventi sulle strutture di un ambiente di lavoro (trattamento antiscivolo di pavimenti e scale, tracciamento di vie di circolazione separate per i pedoni, ecc.), sulle macchine, sui sistemi di aspirazione, ecc

INVALIDITA': Ridotta capacità di vita o di lavoro. Se è dovuta ad infortunio o malattia da lavoro viene riconosciuta dall'INAIL.

ISPETTORATO DEL LAVORO: E' un ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza sugli aspetti della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e della regolarità contrattuale.

ISPEZIONE: Intervento sul luogo di lavoro con lo scopo di verificare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e/o acquisire informazioni sul luogo di lavoro a fini conoscitivi o di indagine su infortuni sul lavoro.

LAVORATORE: Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

LAVORATORE AUTONOMO: Persona che opera in autonomia, con proprie attrezzature e a proprio rischio imprenditoriale su incarico di un committente.

LAVORATORE DIPENDENTE O SUBORDINATO: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.







SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZE: Lavoratori che sono incaricati ed addestrati per queste emergenze all'interno dell'azienda.

LAVORATORI SENSIBILI: Lavoratori che per la loro conformazione fisica o il loro stato di salute ma anche per situazioni temporanee, come ad esempio le donne in gravidanza, possono reagire maggiormente all'esposizione ai rischi.

LUOGHI DI LAVORO: vedi ambienti di lavoro. Sono definiti luoghi di lavoro anche gli ambienti all'aperto in cui si svolgono attività lavorative, come in agricoltura.

MALATTIA PROFESSIONALE: Patologia contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni che può determinare la morte o invalidità (temporanee o permanenti) a causa dell'esposizione ripetuta nel tempo di un agente nocivo.

MEDICO COMPETENTE: Medico specialista in medicina del lavoro che viene nominato dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti a determinati rischi. Deve conoscere l'ambiente di lavoro e collabora alla stesura del Documento di valutazione dei rischi.

MONITORAGGIO AMBIENTALE: La misurazione di inquinanti ambientali (polveri, fumi, vapori, rumore, vibrazioni, calore ecc.) nell'ambiente di lavoro svolta con apparecchiature di campionamento e misura da personale specializzato.

MONITORAGGIO BIOLOGICO: Viene fatto cercando alcune sostanze nel sangue o nelle urine dei lavoratori. Serve per verificare gli inquinanti che i lavoratori possono aver assorbito durante il lavoro.

MONITORAGGIO PERSONALE: La misurazione di inquinanti (polveri, fumi, vapori, rumore, vibrazioni, calore ecc.) effettuata raccogliendo gli inquinanti con apposite apparecchiature a circa 20 cm dal naso del lavoratore (zona di respirazione).

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: Sono le operazioni di trasporto, sollevamento, spinta, trascinamento, spostamento di pesi durante il lavoro che possono provocare conseguenza sull'apparato muscolo scheletrico dei lavoratori.

ORGANO DI VIGILANZA: Organi della pubblica amministrazione deputati al controllo delle condizioni di lavoro, a seconda delle competenze possono essere le Unità operative PSAL-Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, i Vigili del fuoco (solo per le materie di prevenzione incendio) o i Nuclei specializzati del Corpo Carabinieri.

PERICOLO: La proprietà intrinseca di un agente in grado di causare danno ai lavoratori, ad esempio la corrosività di un acido, la tensione di un circuito elettrico, la lama tagliente di coltelli, ecc. Il concetto è estensibile anche ad agenti non materiali come il rumore e a fattori organizzativi e psicosociali sul lavoro.

PIANO DI EMERGENZA: Documento che pianifica le azioni da intraprendere in caso di emergenza; il documento elenca le emergenze prevedibili nel luogo di lavoro, anche provenienti dall'esterno, e i compiti di ciascuno per l'allarme e l'evacuazione dei presenti, le misure per limitarne gli effetti e le procedure per l'allerta dei soccorsi esterni (118, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ecc).

PITTOGRAMMA DI PERICOLO: Composizione grafica definita da un determinato simbolo, un colore di fondo e una conformazione geometrica, destinata a comunicare informazioni specifiche







su un pericolo. Viene utilizzato come elemento grafico nella etichettatura dei prodotti chimici pericolosi e nella segnaletica di sicurezza negli ambienti e sulle macchine.

POSTO DI LAVORO: l'insieme degli elementi immediatamente circostanti il lavoratore, comprende macchine ed attrezzature, arredi e le condizioni ambientali (microclima, illuminazione, ecc).

PREPOSTO: Il preposto è la persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dai dirigenti o dal datore di lavoro controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

PREVENZIONE: Per prevenzione si intende il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi nei luoghi di lavoro effettuata prima che si manifestino infortuni o malattie professionali.

PROTEZIONE: Per protezione si intende il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare che un rischio non eliminabile causi dei danni alle persone presenti nei luoghi di lavoro.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei rapporti col datore di lavoro che deve ricevere dal datore di lavoro una formazione specifica. Deve essere consultato su diversi aspetti della gestione della sicurezza nell'azienda, come la stesura del Documento di valutazione dei rischi e nella predisposizione del piano di formazione alla sicurezza dell'azienda e altro.

REGISTRO DEGLI ESPOSTI: Il registro in cui sono riportati i dati dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni; riporta il tipo di agente cancerogeno, la data di inizio e fine dell'esposizione e la concentrazione dell'agente cancerogeno.

REGISTRO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO: Il registro tenuto dal datore di lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE (RES): I requisiti essenziali di sicurezza sono i requisiti minimi di sicurezza e di tutela della salute definiti dalle direttive europee sulla sicurezza delle macchine, il fabbricante dichiara il rispetto dei requisiti attraverso l'apposizione della marcatura CE sulla macchina.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Coordina la strategia aziendale finalizzata alla eliminazione o riduzione dei rischi, alla prevenzione delle patologie correlate al lavoro, alla promozione della salute dei lavoratori.

RISCHI PSICOSOCIALI: Sono gli aspetti di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, compresi i rispettivi contesti ambientali e sociali, che possono arrecare danni fisici o psicologici.

RISCHIO: Il rischio è la probabilità che il pericolo possa causare dei danni. Più precisamente, per rischio s'intende il prodotto dell'entità di un pericolo per la probabilità che l'evento pericoloso si verifichi, quindi la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione al pericolo.







SANZIONE: Pena prevista per chi viola una legge. Nel caso di violazione di leggi su igiene e sicurezza sul lavoro è prevista una sanzione, con pena pecuniaria (ammenda o sanzione amministrativa) o detentiva (arresto) o alternativa tra le due (contravvenzione). Nel caso di ammenda, sanzione amministrativa o contravvenzione la sanzione è accompagnata dall'ingiunzione a sanare la violazione compiuta, in questo caso se il contravventore si mette in regola secondo le indicazioni, è prevista una agevolazione sul pagamento delle sanzioni pecuniarie e decadono eventuali azioni giudiziarie.

SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA (SDS): Scheda informativa che deve obbligatoriamente accompagnare l'acquisto ogni sostanza o preparato chimico pericolosi. Riassume i rischi e le cautele nell'impiego, nello stoccaggio, nel trasporto e nello smaltimento della sostanza o del prodotto.

SEGNALETICA DI SICUREZZA: Cartelli e segnali, anche luminosi, che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. È presente nei luoghi di lavoro segnaletica di Divieto, Prescrizione, Salvataggio e Informazione.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP): Servizio costituito dalle persone che si occupano della prevenzione dai rischi in azienda, in molte situazioni può essere costituito anche da una sola persona o dal il Datore di lavoro stesso. Il servizio può anche essere esterno all'azienda (studi di consulenza), la legge determina i casi in cui il servizio deve essere obbligatoriamente interno e gli studi che devono seguire il Responsabile e gli Addetti.

SICUREZZA: Condizione in cui si è esenti o garantiti contro eventuali pericoli.

SORVEGLIANZA SANITARIA: Attività svolta dal medico competente, su incarico del datore di lavoro, che consiste nell'esecuzione di visite mediche e nella valutazione di accertamenti sanitari complementari, come esami strumentali e di laboratorio, finalizzata alla diagnosi precoce di eventuali malattie correlate al lavoro e alla valutazione della compatibilità del lavoro assegnato allo stato di salute del lavoratore. La Sorveglianza sanitaria viene svolta prima dell'assunzione e annualmente durante l'attività lavorativa.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE (AUSL): E' l'ente pubblico che gestisce i servizi sanitari tra cui figurano le Unità Operative che si occupano del controllo degli ambienti di lavoro (PSAL).

USCITA DI EMERGENZA: passaggio che immette direttamente in un luogo sicuro, in cui le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

USO DI ATTREZZATURA DI LAVORO: Per uso di una attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

VALUTAZIONE DEI RISCHI: Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'azienda. Nella valutazione dei rischi si cercheranno tutti i possibili pericoli presenti, valutando come questi pericoli si possono trasformare in rischi e individuando quali lavoratori, possono subire conseguenze da questi rischi. Lo scopo della valutazione dei rischi è di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare il programma delle misure necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.







VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: Procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro completo di tutti gli elementi descritti al capoverso precedente.

VIDEOTERMINALISTA: Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per una media di almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D.Lgs. 81/2008 (15 min ogni due ore).

VIE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI: Inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo.

VIE DI FUGA: Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Le vie di fuga sono indicate da apposita segnaletica (di Salvataggio) e identificate su planimetrie esposte nei luoghi di lavoro. Nei luoghi di lavoro le Vie di Fuga conducono ad un Punto di Raccolta individuato preventivamente o ad un luogo in cui le persone possono attendere senza pericoli l'arrivo dei soccorsi.

ZONA PERICOLOSA: Una zona pericolosa è l'area all'interno o in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di lavoratori rappresenta un rischio per la sua salute o sicurezza.